



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

Servizio Tributi

I.C.I., ULTIMISSIME NOVITA' DEL 2008

- Il Governo col Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 (G.U. n. 124 del 28.05.2008) all'articolo 1 ha disposto che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, del soggetto passivo, ad esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. La medesima esclusione si applica agli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER (ex IACP).

La citata esclusione dall'I.C.I., rapportata alla quota di proprietà, è riconosciuta anche all'ex coniuge proprietario che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a patto che non posseda un'abitazione di proprietà o altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune.

Il secondo comma del predetto articolo stabilisce che sono assimilate alle abitazioni principali quelle considerate tali dal Comune con regolamento vigente.

Il Comune di Galbiate assimila all'abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti, in linea retta o collaterale entro il 2° grado, che ivi abbiano la residenza. Per poter applicare questa fattispecie e quindi avvalersi dell'esenzione è fatto obbligo di presentare autocertificazione. (art. 5 comma 1 del Regolamento Comunale I.C.I.) E' altresì esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (art. 5 comma 2 del Regolamento Comunale I.C.I.);

A Galbiate l'esenzione per l'abitazione principale spetta quindi a:

- abitazione principale, cioè quella di residenza anagrafica, e relative pertinenze, come disciplinate dal Regolamento comunale ICI, del soggetto passivo (proprietario, usufruttuario, diritto d'uso o d'abitazione, ecc.), ad esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 per le quali si continua ad applicare l'aliquota per l'abitazione principale e la relativa detrazione;
- alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dall'ALER (ex IACP);
- alla casa coniugale, per la quota di proprietà, dell'ex coniuge proprietario che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario dell'immobile, a patto che non posseda un'abitazione di proprietà o altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune;
- abitazione, pertinenze escluse, concessa in uso gratuito a parenti, in linea retta o collaterale entro il 2° grado, che ivi abbiano la residenza con obbligo perentorio di presentare autocertificazione, pena la non applicabilità dell'esenzione. (art. 5 comma 1 del Regolamento Comunale I.C.I.);
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (art. 5 comma 2 del Regolamento Comunale I.C.I.);

Tutte le altre tipologie di fabbricati continuano a seguire la normale disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili.